

CONTRATTO TIPO DI EDIZIONE

1° PROGETTO PREPARATO DALLA SOCIETA' DEGLI AUTORI

L'anno.....e questo di.....del mese
di.....in.....

Tra il Signor.....nella sua qua-
lità d'autore (in appresso chiamato "L'autore"), da una
parte, e la Casa Editrice.....(in appres-
so chiamata "L'Editore"), dall'altra parte, si conviene
e si stipula quanto segue:

- 1) L'autore cede all'editore, che accetta, i diritti d'auto-
re e le corrispondenti facoltà d'esercizio sull'opera
intitolata....., della quale lo stesso Signore
.....dichiara formalmente di essere l'uni-
co autore.

La presente cessione ha carattere di esclusività e
ha la durata di.....dalla prima edizione, se si
tratta di opera letteraria, di 10 anni se si tratta di
opera scientifica. Tale durata verrà computata a partire
dalla data di prima pubblicazione dell'opera ceduta.

La presente cessione, oltre che essere sottoposta
alle riserve e alle condizioni tutte stabilite nel pre-
sente contratto, s'intende sottoposta a quelle riserve
in favore dell'autore contemplate dalla legge italiana
sul diritto d'autore e in particolar modo negli art. 15
e 16 della legge stessa.

- 2) L'autore si obbliga di consegnare entro il termine di..
.....da oggi il manoscritto completo e pronto per la
stampa dell'opera suddetta e l'editore si obbliga di pub-
blicare, a sue spese e a suo rischio, l'opera stessa non
più tardi del.....

Trascorsi che siano 3 mesi dalla scadenza dei ter-
mini di cui al comma precedente senza che il manoscrit-
to sia stato consegnato o, corrispondentemente, senza
che l'opera sia stata pubblicata, il presente contratto,
a meno che non siano stati precedentemente fissati nuo-
vi termini di comune accordo fra le parti, s'intenderà

senz'altro risolto senza bisogno d'ingiunzione alcuna. Nel caso in cui inadempiente sia l'autore, questi sarà tenuto a rimborsare l'anticipo ricevuto di cui all'art.che segue; se inadempiente sarà l'editore questi perderà l'anticipo sborsato e sarà tenuto all'immediata restituzione del manoscritto avuto in consegna per la pubblicazione. Tali sanzioni s'intendono stabilite all'infuori dell'eventuale risarcimento dei danni nel caso di colpa da parte dell'inadempiente.

- 3) Il manoscritto non dovrà sorpassare righe.....di sillabe.....mè essere inferiore a righe..... di sillabe.....Esso sarà consegnato dall'autore all'editore al domicilio di quest'ultimo e corredato di tutto il materiale illustrativo da intercalare nel testo. Tale materiale dovrà essere consegnato dall'autore, pronto per la sua riproduzione. La spesa dei clichés s'intende interamente a carico dell'editore il quale dovrà anche corrispondere all'autore, per ogni disegno o fotografia la somma di L.....
- 4) Qualora il manoscritto sia perduto dopo la sua consegna e prima della pubblicazione dell'opera, anche per caso fortuito, l'editore dovrà all'autore la somma di L..... tale somma non sarà dovuta qualora le parti si mettano d'accordo per la consegna di un nuovo manoscritto.
- 5) Il manoscritto e i documenti forniti dall'autore restano di sua proprietà e gli saranno resi a sua domanda, purchè questa sia avanzata per iscritto nel termine di tre mesi dalla pubblicazione dell'opera.
- 6) L'editore s'impegna di trasmettere all'autore, in doppio esemplare, due bozze di stampa successive (copertina compresa) e l'autore, dal canto suo, s'impegna di correggere ciascuna di esse nel termine massimo di..... e a restituire l'ultima bozza all'editore, munita di "si stampi"; qualora per le correzioni e per le aggiunte imputabili all'autore, quest'ultimo reputasse necessaria una terza bozza, le spese in più per tale bozza gli saranno addebitate dall'editore in una somma di L..... da detrarsi dalle percentuali che l'editore è obbligato a pagare all'autore ai termini dell'art. 8 che segue.
Nella prima bozza l'autore ha facoltà di apportare tutte quelle correzioni che riterrà opportuno nell'interesse della pubblicazione, purchè non trattisi di rifacimento dell'opera stessa. In ogni caso le correzioni aggiuntive dovranno essere conteggiate a carico dell'autore, qualora superino nel loro complesso i due terzi della mole dell'opera, computata in pagine. Oltrepassando un tal limite, all'autore sarà conteggiato soltanto il di più.

7) Fermo restando il disposto del comma dell'art. 39 della legge sul diritto d'autore, è fatto espresso divieto all'editore di apportare modificazioni o aggiunte all'opera ivi compresa qualsiasi aggiunta sotto forma di note o di prefazione senza autorizzazione scritta da parte dell'autore.

8) Quale corrispettivo della cessione di cui al presente contratto, l'editore s'impegna di corrispondere all'autore una percentuale del..... sul prezzo di copertina di ogni copia stampata; eccezion fatta N°..... copie dell'opera che l'editore s'impegna a rimettere gratuitamente all'autore al momento della prima pubblicazione e che l'autore non potrà porre in vendita, nonchè quel numero di copie che non dovrà mai superare il.....% della intera prima tiratura che l'editore crederà opportuno d'inviare gratuitamente in omaggio alla stampa, a personalità italiane e straniere e di cui l'editore si obbliga a tenere esatta nota nominativa.

L'autore potrà acquistare dall'editore quel numero di copie dell'opera che egli crederà opportuno con lo sconto d'uso praticato nei librai.

9) La prima tiratura dell'opera sarà di copie.....completamente confezionate. Sul ricavato di tale tiratura l'editore dovrà anticipare all'autore, in conto percentuale, al momento della consegna del manoscritto completo e pronto per la stampa, la somma di L.....Di tale somma non potrà essere trattenuta dall'editore, ogni anno, oltre la terza parte.

10) L'editore s'impegna di provvedere tempestivamente alla ristampa dell'opera quando di ogni tiratura di essa non restassero per la vendita più di..... copie e il termine della presente cessione non stesse per scadere. Nel caso che l'editore si rifiutasse di procedere ad una nuova ristampa, trascorsi sei mesi dalla data della diffida fattagli per iscritto da parte dell'autore, il contratto s'intenderà senz'altro risolto e la somma anticipata dall'editore, di cui all'art....., che risultasse eventualmente in quell'epoca ancora scoperta, s'intenderà acquisita senz'altro a titolo di penale.

L'autore per le successive ristampe o nuove edizioni dell'opera ha il diritto di procedere alla revisione del testo, purchè non modifichi sensibilmente il carattere e la portata dell'opera.

Resta inteso che le copie le quali eventualmente risultassero invendute, alla scadenza del presente contratto, potranno essere vendute dall'editore sino a loro completo esaurimento.

11) L'editore s'impegna di presentare all'autore rendiconti semestrali al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno delle copie vendute, accompagnati dall'effettivo pagamento della somma corrispondente alle percentuali da esso dovute.

12) L'autore si riserva il diritto di traduzione dell'opera suddetta, nonché di ogni altra qualsiasi forma di elaborazione, quivi compresa l'adattamento dell'opera al teatro, al cinematografo etc.

13) L'autore s'impegna a non pubblicare per tutta la durata del presente contratto, presso un altro editore, un'opera identica o talmente simile a quella ceduta col presente contratto da poter far concorrenza a quest'ultima.

14) Il presente contratto sarà depositato presso la S.I.A.E. e ad essa società l'autore affida il controllo per la sua esecuzione.

L'editore s'impegna a far contrassegnare dalla Società, con un timbro a secco, tutte le copie dell'opera ed autorizza l'autore a far verificare da agenti della Società le giacenze dell'opera sia presso i librai che presso l'editore stesso.

Le spese di stampigliatura saranno sostenute a metà dall'autore e dall'editore.

15) Per tutte le eventuali controversie derivanti dal presente contratto le parti dichiarano di sottoporsi esclusivamente al giudizio arbitrale di sottoporsi esclusivamente al giudizio arbitrale dell'apposita commissione paritetica che sarà nominata dalla Sezione del Libro della S.I.A.E. con le modalità procedurali che essa Sezione stabilirà.

16) Il presente contratto sarà regolarmente registrato e la relativa spesa sarà divisa in giusta metà fra le parti contraenti.